

PREMESSA

Il DDL consiste di tre parti. Il Titolo I riguarda l'organizzazione interna delle università e consiste principalmente di norme che obbligano le università a recepire nei propri statuti le indicazioni contenute in questo DDL. Le disposizioni di questa prima parte entreranno in vigore solo dopo l'approvazione delle modifiche di statuto richieste. Il Titolo II consiste principalmente di deleghe al governo per emanare decreti legislativi concernenti la valutazione dell'organizzazione didattica, la gestione finanziaria degli atenei, il trattamento economico, progressione di carriera, e valutazione dei professori e il diritto allo studio. Questa parte entrerà in vigore solo dopo l'emanazione dei decreti legislativi. Il Titolo III riguarda principalmente il reclutamento dei docenti universitari e dovrebbe entrare in vigore dopo l'emanazione dei necessari regolamenti e decreti.

Titolo I.

Organizzazione del sistema universitario

Art.1. Principi ispiratori della riforma

Enunciazioni di principio, anche apprezzabili ma la cui rilevanza dipenderà da come saranno implementati.

Art.2. Organi e articolazione interna delle università

Comma 1: elenca gli organi delle università (rettore, consiglio di amministrazione, senato, collegio revisori dei conti, nucleo di valutazione).

Comma 2: obbliga le università a modificare gli statuti, ridistribuendo i poteri fra Consiglio di Amministrazione (che diventa l'organo principale dell'Ateneo, con la gestione del bilancio, del personale, e di corsi e sedi) e Senato Accademico (che formula proposte e regolamenti in materia di didattica e ricerca, previo parere favorevole del CdA); inoltre regolamenta alcuni aspetti riguardanti il Rettore e gli altri organi dell'Ateneo, oltre a cambiare nome al direttore amministrativo (che diventa direttore generale). Gli Atenei hanno **9 mesi** (6 dati dal comma 2 + 3 dal comma 7) per riscrivere lo Statuto; passati questo termine il compito viene affidato dal Ministero a una commissione che ha 3 mesi di tempo per concludere.

[**Commento CGA:** molti dettagli importanti (quali le modalità di elezione del Rettore e del Senato, le modalità di nomina dei componenti del CdA, e i meccanismi di equilibrio dei poteri fra Senato e CdA, vengono lasciati agli Statuti delle singole Università. Di conseguenza si potranno avere configurazioni molto diverse da università a università.)]

Lettere a, b, c): il Rettore è il rappresentante legale dell'università, ha compiti di indirizzo, iniziativa e coordinamento di attività scientifiche e didattiche, e propone il documento di programmazione strategica triennale di ateneo e i bilanci di previsione annuali e triennali. Dovrà essere eletto fra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata esperienza di gestione nei settori universitario, di ricerca e/o culturale. È positivo il fatto che non potrà rimanere in carica per più di **8 anni** (o 6 anni in caso di mandato unico non rinnovabile), **inclusi** periodi già maturati al momento dell'entrata in vigore dei nuovi statuti (comma 11).

Lettere d), e): il Senato Accademico formula proposte e approva regolamenti su didattica e ricerca. In un certo senso sarà l'organo legislativo, anche se i regolamenti richiedono il parere favorevole del CdA. È molto positivo il prevedere che sarà costituito **interamente su base elettiva** (a differenza di adesso dove una percentuale cospicua dei membri sono i presidi); non potrà avere più di **35** membri (inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti), di cui **almeno 2/3 docenti** di ruolo dell'università.

Lettere f), g), h): è compito del Consiglio di Amministrazione determinare gli indirizzi strategici insieme alla programmazione finanziaria e del personale, l'attivazione e/o eliminazione di corsi di studio e sedi distaccate; in un certo senso, sarà l'organo esecutivo. È composto al massimo da **11** componenti, incluso il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Almeno il **40%** dei membri non dev'essere nei ruoli dell'ateneo da almeno tre anni (questo contingente include anche gli studenti; quindi in un CdA di 11 membri con un solo studente servono almeno 4 esterni, ma in un CdA di 10 membri con 1 studente ne servono almeno 3. Questo numero potrebbe comprendere il Rettore se esterno all'Ateneo). Il presidente del CdA non è necessariamente il rettore ma è eletto tra i suoi membri. I membri esterni devono essere persone di elevato livello professionale e comprovata competenza in ambito gestionale; le **regole per la selezione dei componenti del CdA è decisa dagli Atenei e contenuta nei loro Statuti**. Massima durata del mandato: 4+4 (tranne per gli studenti che è 2+2).

[Proposta importante CGA: Così com'è formulata, la legge prevede un meccanismo di controllo del CdA sul Senato—il parere favorevole sui regolamenti—ma nulla in direzione opposta. In particolare, i membri esterni del CdA non sono minimamente responsabilizzati: non rispondono in alcun modo delle loro decisioni. Sarebbe importante prevedere un meccanismo di potenziale sfiducia da parte del Senato verso i membri del CdA (per esempio tramite un necessario parere favorevole del documento di programmazione strategica e/o del bilancio consuntivo annuale da parte del Senato accademico). Vale la pena di sottolineare che nulla nel disegno di legge vieta ai singoli Statuti di introdurre norme di questo tipo; riteniamo però importante che tutti lo facciano.]

Lettere i), l): il direttore amministrativo è sostituito dalla figura del direttore generale con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato al massimo di quattro anni rinnovabile e con compiti di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale. I criteri per la determinazione dello stipendio del direttore generale sono fissati da un decreto del Ministero.

Lettera m): regola la composizione del collegio dei revisori dei conti.

Lettere n) e o): il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza **esterni all'ateneo**. È integrato da una rappresentanza studentesca per gli aspetti relativi alla valutazione delle didattiche. Ha funzioni di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica.

Lettera p): importante elenco di incompatibilità fra le varie funzioni. In particolare, i componenti del Senato Accademico e del CdA non possono ricoprire altre cariche accademiche (con l'esclusione ovvia del Rettore) o essere componenti di altri organi dell'università (con l'eccezione del consiglio di dipartimento); non possono rivestire alcun incarico di natura politica; e non possono essere membri del CdA o del Senato di più di una università.

Lettera q): importante dichiarazione di trasparenza, e in particolare dell'accessibilità totale delle informazioni relative all'Ateneo.

Comma 3: determina le linee guida che gli Statuti devono seguire per l'articolazione interna degli Atenei. La novità principale è l'attribuzione ai Dipartimenti di tutte le funzioni relative alla ricerca e alla didattica; inoltre vengono create delle strutture di raccordo sensibilmente più snelle delle attuali facoltà (chiamate "scuole" o "facoltà") con ruoli di coordinamento delle attività didattiche, e di camera di compensazione fra i dipartimenti e il CdA. In dettaglio:

Lettere a) e b): sono affidate ai dipartimenti le funzioni di ricerca, di didattica a tutti i livelli (incluso il dottorato) e di proposta in materia di personale docente. Scompaiono i dipartimenti piccoli: il numero minimo di afferenti sarà **35 unità** nel caso di università con meno di 1000 docenti, **45 unità** nel caso di università con almeno 1000 docenti. I componenti di un dipartimento devono afferire a SSD omogenei (ma non sembra essere richiesto che tutti i docenti di un dato settore appartengano allo stesso dipartimento).

Lettere c), d) e f): nascita di “strutture di raccordo” fra più dipartimenti (raggruppati per affinità disciplinare; non è chiaro se un dipartimento potrà appartenere a più strutture di raccordo, ma la formulazione dell’Art. 9.2.c) sembrerebbe escluderlo) con funzioni di coordinamento e razionalizzazione della didattica (compresa l’attivazione e soppressione dei corsi di studio) e delle proposte in materia di personale docente. L’organo deliberante è composto: dai direttori dei dipartimenti afferenti alla struttura; da almeno un coordinatore di corso di studio o di area didattica attiva nella struttura; dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente (vedi sotto); da una rappresentanza elettiva degli studenti; e da un presidente (professore ordinario eletto dall’organo oppure nominato, e scelto fra gli appartenenti alla struttura di raccordo ma non direttore di dipartimento, dottorato, area didattica o presidente di corso di studio), che rimane in carica tre anni, rinnovabile una sola volta. Il numero di strutture di raccordo (massimo 6, 9 o 12) dipende dal numero di docenti dell’ateneo (minore di 1500, fra 1500 e 3000, maggiore di 3000).

[Commento CGA: di fatto rimangono le facoltà — anche se probabilmente accorpate — ma è abolito il consiglio di facoltà. I direttori di dipartimento avranno un ruolo sensibilmente più importante dell’attuale, e i presidenti degli organi di raccordo svolgeranno un ruolo cruciale di raccordo fra i dipartimenti e il CdA. Si noti che le commissioni per il reclutamento saranno composte da ordinari appartenenti alla struttura di raccordo contenente il dipartimento che ha proposto il bando (Art. 9.2.c). Per questo motivo sarà probabilmente opportuno organizzare le cose in modo che tutti i docenti di un SSD appartengano alla stessa struttura di raccordo, anche se non necessariamente allo stesso dipartimento, in modo da evitare che piccoli gruppi inseriti in dipartimenti e strutture di raccordo non naturali possano gestire posti in maniera separata dal grosso degli altri docenti del settore presenti in Ateneo.]

[Proposta minore CGA: non è detto che a una struttura di raccordo corrisponda un’unica scuola di dottorato (basti pensare a una “scuola di Scienze”, per non parlare di una “scuola politecnica” accorpante scienze e ingegneria); è possibile e ragionevole che possano corrispondervi due o più scuole di dottorato. Quindi proporremo di sostituire la frase "dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente" con "*da almeno un presidente di una scuola di dottorato afferente alla struttura, se esistenti*".]

Lettera e): le università con meno di 500 docenti possono individuare una organizzazione interna semplificata.

Lettera g): istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti a livello di dipartimento o di struttura di raccordo, per il monitoraggio delle attività formative.

Lettere h) e i): garantisce la presenza delle rappresentanze elettive degli studenti nei vari organi, limitando l’elettorato passivo agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre un anno fuori corso, e prevede misure di tutela della rappresentanza studentesca garantendo in particolare l’accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Comma 4: prevede norme lievemente semplificate per gli istituti universitari ad ordinamento speciale (come la Scuola Normale e la SISSA).

Comma 5: prevede l’adozione di un codice etico entro 180 giorni dall’approvazione del ddl.

Comma 6: descrive in dettaglio la composizione dell’organo che deve riscrivere lo Statuto di un Ateneo: 15 componenti, comprendenti il rettore, 2 rappresentanti degli studenti, 6 designati dall’attuale Senato e 6 dall’attuale CdA (ma non fra gli attuali membri del Senato o del CdA). Il nuovo statuto sarà approvato dagli attuali Senato e CdA.

[Commento CGA: in particolare è esclusa la possibilità di composizione elettiva di questo organo. Di conseguenza, gli attuali Senato e CdA avranno una notevole influenza sui nuovi statuti.]

Commi 7, 8, 9, 10, 11 e 13: dettagli sulla messa in opera delle modifiche di statuto. In particolare, gli organi precedenti decadono automaticamente al momento della costituzione di quelli nuovi, e

quelli che decadrebbero nei 6+3 mesi previsti per riscrivere lo statuto rimangono in carica fino alla nascita dei nuovi organi; e i massimi di durata nelle cariche comprendono anche i periodi trascorsi nella stessa carica prima dell'approvazione del nuovo statuto.

Comma 12: si dichiara che il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia rientra fra i **criteri di valutazione** dell'Università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti da un decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR.

Art.3. Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa.

Questo articolo prevede la possibilità di fusione di più università; o di federazione, anche limitatamente ad alcune attività o strutture, o anche con altri enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione (per esempio, questo permetterebbe federazioni per i corsi di laurea magistrale di accesso all'insegnamento). Federazioni o fusioni devono essere approvate dal Ministero sentita l'ANVUR, e sono previste apposite procedure di mobilità per il personale (anche nel caso di disattivazione di corsi di studio, facoltà o sedi decentrate).

Titolo II

Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario.

Art. 4 Fondo per il merito.

Vengono istituiti, ed è un fatto molto positivo, borse di studio e prestiti d'onore per studenti meritevoli di tutte le discipline. Inoltre, il costo graverà su un fondo speciale "per il merito", per cui si tratta di finanziamenti aggiuntivi (a cui possono contribuire anche privati, e a cui devono contribuire gli istituti di credito che erogheranno i prestiti d'onore). Le borse e i prestiti saranno assegnati tramite prove nazionali standard. Il meccanismo di conferimento delle borse e dei prestiti sarà definito da successivi decreti di natura non regolamentare. La gestione del Fondo, la procedura di selezione dei borsisti e l'erogazione delle borse e dei prestiti è affidata alla Consap s.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

[Proposta minore CGA: la Consap ha le competenze per la gestione della parte amministrativa e finanziaria delle borse e dei prestiti d'onore, ma non ha la minima esperienza nella preparazione, gestione e organizzazione delle prove per l'assegnazione di borse e prestiti. Esistono invece soggetti pubblici che hanno una notevole esperienza al riguardo, quali per esempio l'INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) e il "Progetto Lauree Scientifiche" (che da anni offrono borse esattamente di questo genere per gli studenti di Matematica, Fisica e Chimica), o il CISIA, che organizza le prove di ingresso per Ingegneria e Architettura. Proponiamo quindi di aggiungere al comma 3 di questo articolo una frase del tipo "[e' effettuato dalla società di cui al comma 4] avvalendosi della consulenza di soggetti pubblici con provata esperienza nella ideazione, gestione e somministrazione di prove d'ingresso".]

Art. 5 Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Questo articolo delega il governo ad adottare una serie di decreti che dovrebbero riformare il sistema, introducendo in particolare meccanismi di valutazione a molti livelli.

Comma 1: descrive gli obiettivi dei decreti. Vale la pena segnalare l'indicazione, estremamente importante, dell'"introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei."

[Commento CGA: questo è un punto cruciale del disegno di legge, da noi esplicitamente richiesto. Il meccanismo di reclutamento qui previsto, basato su idoneità a numero aperto seguita da concorsi locali, si regge soltanto in presenza di un meccanismo che legghi i finanziamenti delle università a una valutazione del rendimento dei neo-assunti o neo-promossi. Senza questo meccanismo, la procedura di reclutamento prevista dal ddl sarebbe sensibilmente peggiore dell'attuale.]

Comma 2: introduce: un sistema di accreditamento delle sedi, dei corsi di studio e dei corsi di dottorato, basato sul possesso di requisiti didattici, strutturali, di ricerca e di sostenibilità finanziaria; la valutazione periodica della ricerca e della didattica delle singole università e delle loro articolazioni interne; attribuzione di incentivi (tramite risorse facenti parte del fondo di finanziamento ordinario dell'università) in base ai risultati ottenuti in ricerca e didattica, come valutati dall'ANVUR.

[**Commento CGA:** pur non introducendo sostanziali novità rispetto al quadro legislativo esistente, questo comma ribadisce il fatto cruciale del legare i finanziamenti alle università a una valutazione dei risultati nella ricerca e nella didattica.]

Comma 3: introduce: un nuovo sistema di contabilità per gli atenei, che dovrebbe permettere un confronto fra le situazioni finanziarie degli atenei, e consentire l'individuazione dell'esatta situazione patrimoniale e la coerenza della gestione con la programmazione strategica triennale; l'estensione ai dipartimenti del sistema di tesoreria unica mista vigente; il commissariamento degli atenei in caso di dissesto finanziario non gestito tramite un piano di rientro al massimo quinquennale; un costo unitario standard di formazione per studente, dipendente dalle varie tipologie di corso di studio, da utilizzare nell'attribuzione del fondo di finanziamento ordinario alle università; e un limite massimo per l'indebitamento e per le spese di personale sul totale delle entrate dell'ateneo. Inoltre, richiede la predisposizione di un programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, entro percentuali definite dal Ministero.

Comma 4: riguarda i regimi a tempo pieno e tempo definito, introduce procedure per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei docenti, e modifica anche lo stato giuridico e gli stipendi. In dettaglio:

Lettere a), b), c) ed e): riguardo i regimi a tempo pieno e a tempo definito, quantifica l'impegno complessivo per le attività di ricerca, studio, organizzativa e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica in **1500** ore annue, di cui riservate alla didattica e ai servizi per gli studenti almeno **350** per il tempo pieno e **250** per il tempo definito. Cade a questo riguardo la distinzione fra ricercatori e professori (attualmente per i ricercatori è previsto un limite massimo al numero di ore di didattica). Inoltre il decreto dovrà individuare i casi di incompatibilità fra le posizioni di professore o ricercatore e altre attività, e definire criteri generali per l'assunzione di incarichi retribuiti (fatte salve le attività di comunicazione, divulgazione e valutazione).

[**Commento CGA:** positivo il fatto che nelle ore di didattica vengano contate esplicitamente anche le ore dedicate alla preparazione e agli esami; questo va confrontato con la recente nota ministeriale in cui si quantifica a 100 il numero medio annuale di ore di didattica frontale richiesto ai docenti. Riguardo le incompatibilità e i criteri per l'assunzione di incarichi retribuiti, a domanda diretta al Ministero ci hanno risposto che loro intenzione sarebbe permettere molta libertà al riguardo, a patto che venga svolta l'attività universitaria richiesta e che non ci siano conflitti di interesse.]

Lettere d) ed f): prevede la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche, gestionali e di ricerca, tramite una relazione triennale soggetta ad approvazione (non è specificato da parte di chi). In caso di non superamento della verifica, non si ha diritto allo scatto stipendiale, e non si può partecipare a commissioni di abilitazione, selezione, promozione dei docenti, agli esami di stato, o agli organi di valutazione di progetti di ricerca.

[**Commento CGA:** ovviamente bisognerà vedere come sarà implementato, ma per la prima volta si lega lo stipendio di un docente universitario al suo effettivo rendimento; un passo piccolo ma importante nel sistema italiano.]

Lettera g): prevede l'introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la mobilità di professori e ricercatori universitari, permettendo inoltre il trasferimento dei fondi di ricerca.

[Proposta importante CGA: aumentare la mobilità all'interno del sistema universitario italiano è fondamentale per la salute del sistema. Chiediamo, e al Ministero sembrano favorevoli, che l'incentivazione non riguardi solo le sedi ma anche i singoli docenti che si spostano, per venire incontro alle inevitabili difficoltà economiche che si incontrano in Italia quando ci si trasferisce.]

Lettera h): prevede procedure di mobilità professionale presso altri soggetti e organismi pubblici o privati.

Lettere i), l), m) ed n): revisione degli stipendi. Riguardo gli attuali docenti, prevede la revisione (leggi: aumento) del primo anno di stipendio dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e la trasformazione degli scatti da biennali a triennali con invarianza del complessivo trattamento retributivo. Per i nuovi assunti, invece, prevede l'eliminazione delle procedure di straordinariato, conferma e ricostruzione di carriera, con conseguente rivalutazione (verso l'alto) del trattamento iniziale. Infine, prevede la possibilità (ma non l'obbligo) per gli attuali docenti di passare al nuovo regime.

[Commento CGA: l'aumento dello stipendio dei ricercatori non confermati è un atto doveroso che ripara l'ingiustizia fatta quando vennero aumentati solo gli stipendi dal secondo anno in poi. La trasformazione degli scatti da biennali a triennali è legata all'introduzione della relazione triennale la cui valutazione positiva diventa necessaria per l'attribuzione dello scatto; al Ministero ci hanno assicurato che l'entità degli scatti verrà determinata in modo da conservare la retribuzione totale (in altre parole, scatti meno frequenti ma più sostanziosi). Il progetto per i nuovi assunti, infine, riprende diverse delle idee da noi proposte; in particolare, un sostanziale (e doveroso) aumento degli stipendi iniziali, portati subito al livello che si attualmente si sarebbe raggiunto solo dopo la conferma e dopo la (massima possibile) ricostruzione di carriera. Il Ministero del Tesoro ha imposto che la retribuzione complessiva sia invariata; ma in ogni caso il nuovo sistema dovrebbe essere più favorevole dell'attuale anche per tutti coloro che sono entrati in ruolo negli ultimi anni, soprattutto se a un'età tale da non permettergli di raggiungere le attuali classi finali di stipendio. È comunque un passo avanti nel restituire dignità al nostro ruolo.]

Lettera o): prevede l'attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università in base a una valutazione della produzione scientifica dei professori assunti o promossi; alla percentuale di (nuovi) ricercatori che non hanno trascorso l'intero periodo di dottorato e post-doc nella medesima università; la percentuale di professori reclutati da altri atenei; la percentuale di professori e ricercatori responsabili di progetti di ricerca internazionali; e l'internazionalizzazione del corpo docente.

[Commento CGA: come detto sopra, legare i finanziamenti a una valutazione *ex post* del reclutamento è uno dei punti cruciali di questa legge, e da noi fortemente voluto. Come pure sono decisamente apprezzabili gli altri criteri indicati in questo comma.]

Comma 5: riguarda il riordino della normativa sul diritto allo studio; per il momento la legge si limita a dichiarazioni di principio e a dettagli riguardanti le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Commi 6 e 7: dettagli tecnici per l'emanazione dei decreti.

Art. 6 Disciplina di riconoscimento dei crediti

Limita il riconoscimento di crediti per attività svolte fuori dell'ambito universitario a un massimo di 12 crediti (attualmente il massimo è 60, prima della Legge 286/2006 non c'erano limitazioni), e tale riconoscimento può essere concesso singolarmente a uno studente, e non collettivamente a una categoria di studenti. Il secondo comma prevede però deroghe da determinarsi con decreto del Ministro.

[Proposta minore CGA: la previsione di deroghe rischia di dare il via a contrattazioni infinite fra il Ministero e le categorie professionali. Sarebbe meglio non avere proprio deroghe.]

Titolo III

Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

Art. 7 *Revisione dei settori scientifico disciplinari*

Saranno rivisti (con decreto non regolamentare) i settori scientifico disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno 50 ordinari a ciascun settore, fatte salve eccezioni motivate. Inoltre i settori sono raggruppati in macrosettori.

[**Proposta minore CGA:** per evitare problemi formali causati dallo scendere in futuro sotto la soglia di 50 ordinari a causa di pensionamenti, converrebbe indicare che il numero minimo di 50 dev'essere assicurato al momento dell'istituzione del settore, e non necessariamente in seguito.]

Art. 8 *Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale.*

Comma 1: è istituita l'abilitazione scientifica nazionale, distinta per le funzioni di prima e seconda fascia, che costituisce requisito necessario per l'accesso alla relativa fascia dei professori. L'abilitazione ha durata quadriennale.

Comma 2: Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite da uno o più regolamenti (da emettere, in teoria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

Comma 3: descrive abbastanza in dettaglio le procedure per il conseguimento dell'abilitazione.

Lettere a) e b): l'abilitazione è attribuita tramite valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro e rivisti ogni cinque anni.

Lettere c), d) e o): le procedure di abilitazione devono essere annuali, distinte per settore scientifico-disciplinare, e concludersi in 5 mesi dall'indizione; atti e giudizi devono essere pubblici. Le procedure si svolgono in opportune università, che si faranno carico delle spese necessarie (ma di tale onere si terrà conto nella ripartizione del fondo di funzionamento ordinario).

Lettere e), f), g), h) e i): descrivono la struttura della commissione nazionale di abilitazione. Una per settore, la stessa per entrambe le fasce, costituita da 4 ordinari sorteggiati all'interno di una lista (a cui si accede a richiesta, ma a patto di aver superato la valutazione triennale, e di rendere pubblico il proprio curriculum che dev'essere coerente con i criteri e i parametri che saranno usati per valutare i candidati; se tale lista contiene meno di 50 persone viene integrata da ordinari pescati dalle liste di altri settori appartenenti allo stesso macrosettore) e da 1 studioso di pari livello in servizio all'estero sorteggiato all'interno di una lista curata dall'ANVUR. La commissione di abilitazione rimane in carica 2 anni, si può far parte di una sola commissione, e al termine del proprio mandato non è possibile fare parte di alcuna commissione di abilitazione per almeno 3 anni.

[**Commento CGA:** segnaliamo l'accoglimento di una nostra richiesta, cioè che i commissari debbano avere un curriculum coerente con le funzioni che devono svolgere, e quindi plausibilmente almeno paragonabile a quello dei candidati, se non migliore; e che debbano essere stati valutati positivamente.]

Lettera l): l'abilitazione è a numero aperto, ma in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione non è possibile ripresentare domanda per un biennio per la stessa fascia e un triennio per quella superiore, anche se per un altro settore.

Lettera m): devono essere previste modalità per assegnare l'abilitazione a studiosi appartenenti a università o istituti di ricerca stranieri, e per garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione a studiosi operanti all'estero.

Lettera n): il possesso dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione di contratti di insegnamento (vedi l'Art. 11).

Art. 9 *Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*

Questo articolo (e il successivo Art. 12) disciplina l'ingresso in ruolo e la progressione di carriera, prevedendo tre fasce: ricercatori a tempo determinato (vedi i commenti all'Art. 12); professori associati; professori ordinari. L'ingresso in ciascuna fascia avviene tramite procedure locali di selezione pubblica "basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati", oppure tramite chiamate dirette di studiosi impegnati all'estero, oppure (limitatamente alla fascia degli associati) tramite chiamata diretta dei propri ricercatori a tempo determinato in possesso del secondo contratto triennale (e dell'idoneità da associato). Le procedure in tutti e tre i casi sono molto simili (vedi sotto), e sono previsti dei limiti sul numero di chiamate dirette (di nuovo, vedi sotto). Scompaiono i trasferimenti come procedura a se stante. Inoltre, la versione del 28 ottobre è ambigua riguardo la possibilità di bandire procedure di selezione limitate ad abilitati in servizio presso l'ateneo (non è esplicitamente prevista, ma è citata nel comma 4). In dettaglio:

Comma 1: le procedure sono bandite sulla base della programmazione triennale, che deve assicurare la sostenibilità finanziaria di tutte le operazioni.

Commi 2 e 5: le procedure devono essere disciplinate da apposito regolamento emesso da ciascuna università, che deve attenersi ai seguenti criteri:

Lettera a): pubblicazione dei bandi sul sito dell'Ateneo, e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea (ma non più sulla Gazzetta Ufficiale);

Lettera b): per poter partecipare alle selezioni di prima e seconda fascia, occorre essere in possesso dell'abilitazione per il settore relativo, e per la fascia relativa, o per fascia superiore purché non già inseriti nel ruolo superiore presso altro ateneo. Inoltre, l'Art. 15 comma 3 precisa che possono partecipare alle selezioni (per la relativa fascia) anche i professori associati e ordinari attualmente in servizio, e che le idoneità attribuite a norma delle leggi precedenti, purché non scadute, sono equiparate alle nuove abilitazioni.

[Proposta minore CGA: alle procedure di selezione di prima e seconda fascia possono quindi partecipare coloro che sono in possesso della corrispondente abilitazione, e anche coloro che sono già in ruolo in quella fascia presso altri atenei; in questo senso le procedure di trasferimento sono inglobate nelle procedure di selezione. Così com'è scritta, però, la legge ha un difetto: non sembra permessa la partecipazione (e quindi il trasferimento) ad associati e ordinari del nuovo regime a cui sia scaduta l'idoneità del loro livello (quella che ha permesso loro di entrare in ruolo, per intenderci). È chiaro che non è questo che si intende, ma per evitare contestazioni future conviene scrivere esplicitamente qualcosa del tipo "*ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia (...) degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero titolari di tali funzioni per tale settore scientifico-disciplinare presso altro ateneo, ovvero in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare per funzioni superiori ma non titolari di tali funzioni presso altro ateneo.*"]

Lettera c): per tutte le procedure di selezione da associato e ordinario (incluse le chiamate dirette) la commissione è composta da almeno 5 ordinari del settore oggetto del bando e appartenenti alla struttura di raccordo (comprendente, si suppone, il dipartimento che ha richiesto il bando). Se nella struttura ci sono più di 7 ordinari del settore, ne viene eletta una rappresentanza; se sono meno di 5, la commissione è integrata con docenti di settori affini o dello stesso settore anche di altri atenei, presenti nella lista di quelli sorteggiabili per le commissioni di abilitazione. Per le procedure di selezione di ricercatore a tempo determinato, la commissione comprende anche associati del settore appartenenti alla struttura di raccordo pari a non più di un terzo del numero degli ordinari, eletti da tutti gli associati del settore appartenenti alla struttura. I componenti della commissione devono aver superato la valutazione triennale, e avere un curriculum coerente con i criteri e i parametri fissati per valutare i candidati alle abilitazioni. La commissione può avvalersi di revisori esterni.

[**Commento CGA:** è importante segnalare che anche a questo livello, come da noi richiesto, i commissari devono avere un minimo di qualità scientifica, almeno paragonabile a quella richiesta ai candidati.]

Lettera d): alcuni candidati possono essere invitati a tenere una lezione pubblica, ma non sono ammesse prove scritte od orali.

Lettera e) e g): per tutte le procedure di selezione (incluse le chiamate dirette) la commissione può anche non proporre alcun vincitore. Inoltre, per i posti di ricercatore a tempo determinato, in caso di rinuncia del vincitore il rettore può chiedere alla commissione l'indicazione di un'altra proposta di chiamata (e la commissione può rifiutarsi).

Lettera f): per tutte le procedure di selezione (incluse le chiamate dirette) la chiamata dev'essere votata dal dipartimento (fatto che conferma che i posti debbano essere richiesti da un dipartimento ben preciso), con la maggioranza dei professori ordinari per i posti di prima e seconda fascia, e dei professori ordinari e associati per i posti da ricercatore a tempo determinato. Occorre poi il parere favorevole della struttura di raccordo, e infine la delibera dal CdA su proposta motivata del Rettore.

[**Proposta importante CGA:** siccome i finanziamenti saranno legati anche alle scelte di reclutamento, scelte che quindi avranno ricadute su tutto il dipartimento, riteniamo importante che tutte le decisioni sulle chiamate siano prese con la maggioranza dei professori ordinari e associati del dipartimento, non solo degli ordinari.]

Lettera h): prevede il possibile pagamento totale o parziale degli stipendi da parte di soggetti pubblici o privati, con convenzioni di durata almeno decennale.

Lettera i): permette agli istituti a ordinamento speciale e alle università non statali di comporre le commissioni come meglio credono, purché con almeno 5 componenti.

Commi 3 e 4: indicano dei criteri che devono essere soddisfatti nell'emissione dei bandi. Per l'esattezza:

- almeno 1/5 dei posti di associato programmati da ciascun dipartimento ovvero struttura di raccordo dev'essere destinato a procedure di selezione (e quindi non a chiamate dirette);
- almeno 1/3 dei posti da ordinario programmati da ciascun dipartimento ovvero struttura di raccordo dev'essere coperto da professori che non hanno prestato servizio nell'ateneo banditore negli ultimi tre anni;
- per i primi 5 anni, non più di 1/3 dei posti di associato e ordinario può essere coperto con procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo (questo è l'unico punto del ddl in cui viene menzionata la possibilità di procedure di selezione riservate);
- almeno 1/3 dei posti da ordinario e associato programmati da ciascun dipartimento ovvero struttura di raccordo dev'essere coperto da professori che non hanno prestato servizio nell'ateneo banditore negli ultimi tre anni.

[**Proposta importante CGA:** apprezziamo il tentativo di aumentare la mobilità, ma perché la legge sia applicabile occorre sostituire "1/5" con "uno ogni cinque" e "1/3" con "uno ogni tre", in modo da chiarire come dev'essere calcolata la frazione riservata agli esterni, e da evitare situazioni paradossali in settori con pochi posti (se viene bandito un solo posto su un settore in tre anni, "almeno 1/5" e "almeno 1/3" implicano che quell'unico posto dev'essere con procedura di selezione e per candidati esterni, mentre "uno ogni cinque" e "uno ogni tre" significano che il conto inizia a essere fatto nel momento in cui siano stati banditi almeno cinque, rispettivamente tre, posti.)]

[**Proposta importante CGA:** perché i ricercatori a tempo determinato non si trasformino in precariato (e quindi in un imbroglio) è importante dire esplicitamente che ciascuna università dovrà allocare risorse finanziarie sufficienti ad assicurare l'accesso al ruolo di associato tramite chiamata diretta a una percentuale molto significativa dei propri ricercatori a tempo determinato in possesso del secondo contratto triennale (vedi l'Art. 12) e dell'abilitazione nazionale.]

Comma 6: cancella le norme precedenti riguardanti le chiamate.

Art. 10 Assegni di ricerca

Questo articolo regola gli assegni di ricerca, banditi come indicato da apposito regolamento emanato dalle università.

Comma 1: prevede la possibilità da parte delle università di bandire assegni di ricerca.

Comma 2: esclude dalla partecipazione personale di ruolo, e permette alle università che lo desiderino di richiedere il titolo di dottorato o di specializzazione come requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

Comma 3: gli assegni durano da 1 a 3 anni, rinnovabili. Non sono compatibili con la partecipazione a corsi di laurea, dottorati o specializzazione.

[Proposta importante CGA: è importante per molti gruppi di ricerca poter pagare delle borse di dottorato finalizzate a specifiche linee di ricerca; finora era possibile farlo tramite assegni di ricerca. Nel momento in cui, comprensibilmente, gli assegni di ricerca vengono separati nettamente dal dottorato, deve essere previsto un altro modo per allocare fondi di ricerca per una borsa di dottorato a valle del concorso di dottorato. Tale borsa dovrebbe essere assegnabile a candidati risultati idonei ma senza borsa e che presentino un curriculum idoneo a svolgere lo specifico progetto di ricerca.]

Comma 4: gli assegni di ricerca possono essere banditi con un unico bando relativo a varie aree scientifiche, con commissione unica che formula graduatorie per ciascuna area in base a progetti di ricerca, titoli e pubblicazioni dei candidati, eventualmente servendosi di revisori esterni; oppure con bandi relativi a specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Comma 5: norme fiscali,

Comma 6: per l'importo degli assegni rimanda alle norme vigenti.

[Proposta importante CGA: richiediamo che non siano previsti limiti superiori all'importo dei nuovi assegni di ricerca (o che questi limiti siano paragonabili a quelli previsti per posizioni analoghe in ambito europeo), soprattutto per quelli banditi da specifici progetti di ricerca, in modo da permettere a chi possiede fondi di offrire stipendi comparabili con quelli europei, e non la miseria attualmente prevista in Italia.]

Comma 7: prevede la possibilità di bandi nazionali gestiti dal Ministero con facoltà dei vincitori di scegliere la sede in cui usufruire dell'assegno. I fondi per questi assegni sono prelevati dal fondo di finanziamento ordinario.

[Proposta minore CGA: per quanto sia condivisibile questa idea, riteniamo formalmente scorretto e politicamente perdente prelevare i fondi necessari dal fondo di finanziamento ordinario: non si tratta di attività ordinarie, e dà l'impressione che il Ministero stia sottraendo fondi alle università per gestirli come meglio crede. È meglio che questi assegni siano finanziati con fondi ad hoc.]

Comma 8: gli assegni non danno luogo a diritti per l'accesso ai ruoli delle università.

Commi 9 e 10: limitano il numero totale di anni di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato.

[Proposta importante e commento CGA: al Ministero ci hanno informato che la stesura finale di questi commi è diversa da quella presente in questa versione, che è massimo 10 anni fra assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato. In ogni caso, chiediamo fortemente che la limitazione di durata sia considerata separatamente fra gli assegni e i contratti da ricercatore a tempo determinato, in quanto questi ultimi sono da considerarsi non dei precari ma dei colleghi giovani in prova, e che quindi hanno diritto allo stesso periodo di prova indipendentemente da quanto loro accaduto prima. Inoltre, chiediamo che non vengano inclusi in questo limite gli anni di

assegno di ricerca usufruiti prima dell'entrata in vigore della legge, per non penalizzare ingiustamente tutti coloro che in questi anni sono sopravvissuti con assegni a causa della mancanza di posti da ricercatore.]

Art. 11 *Contratti per attività di insegnamento*

Comma 1: prevede (o meglio conferma, dato che è già prevista) la possibilità di contratti a titolo gratuito od oneroso per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione e significativo curriculum scientifico o professionale.

Comma 2: prevede la possibilità di contratti a titolo oneroso per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, escludendo il personale tecnico-amministrativo dell'università. I titoli di dottorato, specializzazione e l'abilitazione sono titoli preferenziali. Il trattamento economico sarà determinato con decreto del Ministro.

Art. 12 *Ricercatori a tempo determinato*

Comma 1: viene istituita la figura del ricercatore a tempo determinato, per attività di ricerca e didattica (quest'ultima commisurata in 350 ore annue, come per i docenti).

[**Proposta importante CGA:** dev'essere chiarito esplicitamente che i ricercatori a tempo determinato devono essere considerati come giovani colleghi in prova, con relativi diritti e doveri, e non come "assegnisti anziani". In particolare, devono poter gestire fondi di ricerca e dare tesi, anche di dottorato.]

Commi 2 e 3: per partecipare alle selezioni (regolamentate come visto nell'Art. 9) non serve un'abilitazione, ma solo il dottorato, la specializzazione o la laurea magistrale o equivalenti unitamente a un curriculum adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e ad altri "specifici requisiti" che saranno individuati con decreto del Ministro. Inoltre, la commissione dovrà attribuire (seguendo criteri e parametri definiti con un altro decreto) un punteggio numerico con sintetica motivazione a ciascun titolo e pubblicazione presentato dai candidati.

Commi 4, 5 e 7: il contratto di ricercatore a tempo determinato ha durata triennale, rinnovabile una sola volta previa valutazione positiva del primo triennio, secondo criteri e parametri definiti da un decreto del Ministro. Un ricercatore a tempo determinato in una università può partecipare a una selezione per ricercatore a tempo determinato in un'altra università, e, se vincitore, può ricevere un contratto per un tempo corrispondente a quello che gli mancava per concludere il contratto originale, aumentato al più di un anno. C'è comunque un limite sul numero totale di anni di contratto da ricercatore a tempo determinato.

[**Proposta importante e commento CGA:** vale quanto detto sull'Art. 9 commi 9 e 10 riguardo la limitazione totale della durata di questi contratti.]

Comma 6: le università (in conformità con standard qualitativi legati a criteri determinati da decreto del Ministro) possono procedere alla chiamata diretta come associati dei propri ricercatori a tempo determinato a cui sia stato rinnovato il contratto triennale e in possesso dell'abilitazione nazionale.

[**Commento CGA:** questo è il punto che distingue questi contratti da un precariato. L'idea sottesa è che se nei 3-6 anni di contratto hai dimostrato di valere, devi poter contare su un posto da associato. Perché queste funzioni devono però essere soddisfatte due condizioni cruciali: le università *non* devono avere l'obbligo di assumere *tutti* i propri ricercatori a tempo determinato, e, d'altra parte, *devono* avere la possibilità di assumere tutti coloro che hanno dimostrato il proprio valore, come avevamo già indicato nel commento ai commi 3 e 4 dell'Art. 9.]

Comma 8: viene aumentato del 20% lo stipendio rispetto a quello attuale di entrata dei ricercatori confermati, portandolo a un livello ragionevole. È possibile un ulteriore aumento (fino a un massimo del 30%) per il secondo contratto triennale.

[**Commento CGA:** risponde alla nostra richiesta di elevare in maniera significativa gli stipendi in ingresso.]

Comma 9: prevede la possibilità di bandi nazionali gestiti dal Ministero con facoltà dei vincitori di scegliere la sede in cui usufruire del contratto da ricercatore a tempo determinato. I fondi per questi assegni sono prelevati dal fondo di finanziamento ordinario.

[**Proposta minore CGA:** vale quanto detto per gli assegni di ricerca banditi dal Ministero, Art. 10 comma 7.]

Commi 10 e 11: questi contratti non danno luogo a diritti per l'accesso in ruolo all'università, e un futuro decreto stabilirà come saranno valutabili per l'ammissione a concorsi pubblici.

Art. 13 *Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*

Stabilisce che il biennio di trattenimento in servizio oltre il limite della pensione, previsto dall'art. 16 del DL 503/1992, può essere concesso ai professori e ricercatori solo in presenza di adeguate risorse finanziarie.

Art. 14 *Disciplina dei lettori di scambio*

Disciplina gli incarichi ai lettori di lingua straniera, rimandando a un ulteriore decreto per i dettagli.

Art. 15 *Norme transitorie e finali*

Comma 1: stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della legge, non possono più essere banditi concorsi per professore ordinario, associato, ricercatore di ruolo e assegni di ricerca secondo la vecchia legislazione.

[**Proposta importante CGA:** questo è accettabile solo se legge e decreti attuativi sono approvati rapidamente, consentendo di sbloccare i concorsi entro la fine del 2010. In particolare, dev'essere prevista una clausola di salvaguardia che permetta di procedere almeno con gli assegni di ricerca e i concorsi da ricercatore se, per qualsiasi motivo, i decreti attuativi non sono emanati entro i 90 giorni previsti; altrimenti ci troveremmo di fronte a un blocco totale degli ingressi all'università.]

Commi 2, 4, 5 e 6: sono abrogate norme incompatibili con la presente legge.

Comma 3: dichiara che l'idoneità attuale è equivalente alla nuova abilitazione, e che gli attuali professori associati e ordinari potranno partecipare alle nuove procedure di selezione.

Comma 6: non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[**Proposta importante CGA:** questa legge *deve* essere accompagnata dalla contestuale eliminazione dei tagli al finanziamento dell'università e da un incremento dei fondi destinati alla ricerca; senza questo nessuna legge potrà impedire il degrado totale dell'università italiana.]